

LA DIMISSIONE DEI RELIGIOSI

Un percorso storico che mostra l'interesse pastorale della Chiesa

Che un religioso sia dimesso dal suo Istituto non accade molto frequentemente, ma quando il fatto si produce si assiste ad una rottura traumatica nella vita del dimesso, con ripercussioni importanti per la sua comunità, Provincia ed Istituto. Il tema è particolarmente interessante per me, dovuto al lavoro di Procuratore generale che svolgo per il mio Istituto Religioso.

La mia tesi, riassunta in questo articolo, cerca di presentare l'attuale quadro legale relativo al tema, nel contesto della sua evoluzione storica, partendo dalle norme esistenti nella primitiva vita consacrata della Chiesa, fino ad arrivare alle due codificazioni del secolo XX¹.

Una definizione di dimissione può essere la seguente: rottura imposta dei vincoli con l'Istituto che si rende necessaria per un comportamento criminale o moralmente riprovevole e colpevole di un

¹ Per fare riferimento alle diverse espressioni della Vita Consacrata che ci sono nel Codice di Diritto Canonico [= CIC] o nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali [= CCEO] utilizzerò le abbreviature: Istituto Religioso [= IR], Istituto Secolare [= IS], Istituto di Vita Consacrata [= IVC], Società di Vita Apostolica [= SVA], Società di Vita Comune [= SVC].

membro di un IVC o SVA. Può iniziare tale procedimento l'autorità religiosa, non il membro².

Il fatto che la misura risulta imposta al membro ci permette di distinguerla nettamente dal permesso d'assenza dalla comunità (cf. can. 665 §1)³, dal passaggio ad un altro Istituto (cf. cann. 684-685)⁴, dall'uscita dall'Istituto scaduto il tempo della professione (cf. can. 688 §1)⁵, dall'indulto di lasciare l'Istituto (cf. cann. 688 §2 e 691-693)⁶ e dalla concessione di un'esclaustrazione (cf. can. 686 §§1-2)⁷ che sono

² Cf. E. GAMBARI, *Vita religiosa secondo il Concilio e il nuovo Diritto Canonico*, Roma 1985², 606; G. GHIRLANDA, «La problematica della separazione del religioso dal proprio istituto», in D.J. ANDRÉS (ed.), *Il nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1984, 176. Un'altra definizione può essere: «Dimissio ab Instituto est egressus professo etiam nolenti a legitima auctoritate impositus». F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium ab IVC», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CÁRCEL ORTÍ (edd.), *Dilexit iustitiam*, Fs. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 560.

³ Cf. M. DORTEL-CLAUDOT, *De Institutis Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae*, Roma 1995, 192-193; G. LOBINA, «Separazione dei membri dall'Istituto», in ISTITUTO REGIONALE LOMBARDO DI PASTORALE (ed.), *Gli Istituti religiosi nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Milano 1984, 206.

⁴ Cf. F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium ab IVC» (cf. nt. 2), 574-575; G. GHIRLANDA, «La problematica della separazione» (cf. nt. 2), 157-164; G. LOBINA, «Separazione dei membri dall'Istituto» (cf. nt. 3), 205-206.

⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «La problematica della separazione» (cf. nt. 2), 165-166; G. LOBINA, «Separazione dei membri dall'Istituto» (cf. nt. 3), 207.

⁶ Cf. F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium ab IVC» (cf. nt. 2), 580; G. GHIRLANDA, «La problematica della separazione» (cf. nt. 2), 166-167, 169-173; G. LOBINA, «Separazione dei membri dall'Istituto» (cf. nt. 3), 207-209.

⁷ Cf. F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium ab IVC» (cf. nt. 2), 576-577; G. GHIRLANDA, «La problematica della sepa-

misure che esigono una petizione o decisione del membro stesso. Bisogna anche distinguere la dimissione dalla esclusione dalla successiva professione da parte del competente Superiore (cf. can. 689)⁸.

La Chiesa è interessata ad assicurare ai suoi figli dei mezzi che li aiutino a vivere in conformità alla propria vocazione, perfino in questi casi straordinari. Per ciò, nelle circostanze anomale quando si commettono delitti o mancanze gravi, si dà agli Istituti la possibilità di utilizzare misure straordinarie che permettano di allontanare i membri incorreggibili, ma, nello stesso tempo, viene assicurato ai membri degli Istituti la possibilità di un'adeguata difesa davanti ad eventuali situazioni di abuso. Anche in questo campo la Chiesa si mostra come una madre che prende cura dei suoi figli.

Questo articolo presenta un riassunto del tema in quattro punti: l'evoluzione storica; la normativa attuale; la situazione speciale dei membri chierici dimessi; i dati statistici ed alcuni casi concreti.

1. L'evoluzione storica

Si presenta l'evoluzione storica della normativa seguendo i periodi che distingue Rocca⁹.

razione» (cf. nt. 2), 164; G. LOBINA, «Separazione dei membri dall'Istituto» (cf. nt. 3), 206-207.

⁸ Cf. F. D'OSTILIO, «De separatione sodalium ab IVC» (cf. nt. 2), 575-576; G. GHIRLANDA, «La problematica della separazione» (cf. nt. 2), 167-169; G. LOBINA, «Separazione dei membri dall'Istituto» (cf. nt. 3), 208.

⁹ Cf. G. ROCCA, «Per una storia giuridica della vita consacrata. Tra fedeltà al Vangelo senza regole e classificazioni di genere

1.1 *Fino al secolo VII: alla ricerca di un denominatore comune di genere*

La primitiva vita consacrata, praticata individualmente si poteva iniziare ed abbandonare a partire dalla libera volontà di ogni persona, poiché non esisteva nessuna autorità che la governasse né promesse esternamente accettate che obbligassero gli individui. In tali condizioni non ci poteva essere una dimissione.

Istaurata la vita cenobitica con il monacato orientale (dal secolo III) ed occidentale (dal secolo V) la situazione cambia. Le Regole monastiche antiche contemplano l'espulsione degli incorreggibili perché, con il loro esempio, non portino gli altri alla rovina. C'era, perciò, un'autorità che poteva permettere o imporre il ritorno nel mondo. L'immagine che si usa abitualmente per giustificare questa misura è quella della necessaria amputazione di un membro malato che sta avvelenando il corpo, per evitare che l'organismo muoia.

1.2 *I secoli VIII e IX: la prima classificazione di specie, monaci (Regola di S. Benedetto) e canonici (Regola di S. Agostino)*

Le autorità civili si mostrano interessate nel regolare le espressioni della vita consacrata del tempo ed impongono una certa unificazione legale, naturale nel contesto dei processi di unificazione politica che si stavano producendo. In Oriente l'imperatore Giustiniano arriva a dare disposizioni di valore civile per regolare la dimissione dei religiosi (cf. Nov. 133, 5-6).

e specie», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *La vita consacrata nella Chiesa*, Milano 2006, 35-69.

Tuttavia, la dottrina della dimissione non rimane regolata né in fonti legislative universali, né nella dottrina. Piuttosto vengono determinati casi singoli e pratici, in cui i superiori possono espellere o dimettere i religiosi seguendo la propria Regola.

1.3 Dal secolo IX al XIII: dalle due specie alle tre Regole, e dalle tre Regole alle Religioni approvate

Il Concilio Lateranense II (1139) ammette la Regola di S. Basilio come possibile fondamento della vita consacrata del tempo. Il Concilio Lateranense IV (1225) stabilisce che chi desideri fondare una nuova forma di vita religiosa deve inserirsi in una già approvata, assumendone la Regola. Tuttavia continuano ad apparire espressioni di vita consacrata che ottengono l'approvazione pontificia, con o senza l'approvazione di una nuova Regola.

Nonostante il grande progresso tecnico, implicito nel *Decretum Gratiani* e nelle *Decretales* di Gregorio IX (che raccolgono l'opinione comune sulla legittimità dell'espulsione di un religioso impenitente) in queste collezioni non appare ancora una dottrina generale e distinta sulla dimissione. Mancano regole comuni nelle fonti giuridiche, anche se la disciplina della dimissione si regola in base ai privilegi ottenuti dai Pontefici e le Costituzioni che elaborano gli Ordini stessi e che sono approvate dalla Santa Sede.

1.4 Dal secolo XIII al XIX: il primo denominatore comune di genere, il Regolare (= Religioso = Voto solenne) e lo stato di perfezione

Gli autori, partendo dai testi legali esistenti sul tema, formulano lentamente la teoria completa della

dimissione. Si giunge così ad una certa sistematizzazione della dottrina.

Dopo il Concilio di Trento la prassi della Curia Romana e delle sue Congregazioni acquisisce sempre maggiore importanza. Diverse Congregazioni Romane¹⁰ producono normativa su questo tema.

¹⁰ Un tentativo di specificare le diverse Congregazioni che incontreremo lungo i diversi paragrafi potrebbe essere:

a) Pio IV (1560-1565) crea la Sacra Congregazione del Concilio [= SCConc] con la finalità iniziale di applicare i decreti del Concilio di Trento. Tale finalità è stata ampliata nel tempo, concedendo la facoltà di poter interpretarli con sentenze e decisioni che hanno suprema autorità giurisdizionale. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 2003², 162-166. Possiamo considerare che la sua erede attuale sia la Congregazione per il Clero [= CpC].

b) Dal 1601 la *Congregatio super consultationibus regularium* appare unita alla Congregazione per i Vescovi [= CpO] ed è chiamata Sacra Congregazione per i Vescovi ed i Regolari [= SCER]. Cf. A. BIZZARRI (ed.), *Collectanea in usum Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium*, Romae 1885², 14. Innocenzo X (1644-1655) crea nel 1649 la Congregazione sullo Stato dei Regolari [= SCSR], per procedere alla riforma dei religiosi in Italia. Cf. INNOCENZO X, Costituzione *Inter cetera*, 17 dicembre 1649, in *Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum*, XV, 646-649. Innocenzo XII (1691-1700), nel 1698, la riforma, amplia le sue attribuzioni e la denomina Congregazione per la Disciplina dei Regolari [= SCDR]. Cf. INNOCENZO XII, Costituzione *Debitum pastoralis officii*, 4 agosto 1698, in *Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum*, XX, 824-828. Pio IX (1846-1878) nel 1846 erige di nuovo la SCSR senza che la SCDR sparisca.

c) Pio X (1903-1914) nel 1906, trasferisce tutte le facoltà di SCDR e SCSR alla SCER. Cf. Pio X, motu proprio *Sacrae Congregationi*, 26 maggio 1906, *Acta Sanctae Sedis* [= ASS] 39 (1906) 203-204. Nel 1908 trasferisce le attribuzioni relative ai Vescovi alla Sacra Congregazione Concistoriale [= SCC], e le relative ai religiosi alla nuova Congregazione per i Religiosi

La dottrina elaborata dagli autori rimane confermata da Urbano VIII col Decreto *Sacra Congregatio*¹¹ che contempla unicamente la dimissione dei religiosi di voti solenni, i Regolari. Si fissa il proce-

[= SCR]. Cf. Pio X, Costituzione apostolica *Sapienti Concilio*, 29 giugno 1908, AAS 1 (1909) 9-135. La SCC era già presente dalla riforma di Sisto V, e aveva competenza sulla erezione di nuove diocesi, nomina di Vescovi ed altri temi amministrativi, contenziosi e graziosi annessi. Cf. N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998⁴, 136-137. Paolo VI (1963-1978) cambia il nome della SCR in Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari [= SCRIS]. Cf. PAOLO VI, Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, AAS 59 (1967) 885-928. In fine, Giovanni Paolo II cambia di nuovo il nome a Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica [= CIVCSVA]. Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB], 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930.

A partire del 1985 il nome delle Congregazioni non include più l'aggettivo Sacra, ma noi non lo considereremo nella nostra collezione di sigle.

Possiamo trovare un recente articolo su questa profusione di nomi – ce ne sono ancora altri oltre a quelli citati – in D.J. ANDRÉS, «CIVCSVA: Imagen de un dicasterio a través de sus 12 nombres», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 86 (2005) 7-37.

Molto materiale prodotto da queste Congregazioni si trova raccolto in P. GASPARRI – J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I-IX, Roma 1923-1939 [= *CICFontes*]. Collezioni simili sono X. OCHOA – D.J. ANDRÉS (edd.), *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Roma 1966-oggi [= *LE*], che ha raccolto la documentazione prodotta a partire della promulgazione del CIC17, e B. TESTACCI – E. LORA (edd.), *Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede*, Bologna 1966-oggi [= *EV*], che raccoglie la documentazione prodotta a partire del Vaticano II.

¹¹ SCConc, Decreto *Sacra congregatio*, 21 settembre 1624, in *CICFontes*, V, 231-234, n. 2454.

dimento di dimissione e si determina l'incorreggibilità e le cause necessarie. In sintesi si può affermare che può essere dimesso solo chi risulta incorreggibile e che il dimesso rimane soggetto all'Ordinario del luogo e viene sospeso *in perpetuum* dagli ordini.

Innocenzo XII, col Decreto *Instantibus*¹² che si riferisce unicamente alla dimissione di religiosi di voti solenni, fa alcune modifiche minori, ma conserva gli elementi essenziali della disciplina.

La SCSR pubblica una Lettera Circolare¹³ che prescrive che prima di fare la professione solenne i religiosi di tutti gli Ordini devono fare dei voti semplici per almeno tre anni. Nel 1858 si pubblica un Decreto¹⁴ che stabilisce che i voti semplici, perpetui da parte del professo, potevano essere sciolti dall'Ordine con la dimissione, di modo che il professo dimesso era liberato da qualsiasi vincolo od obbligo derivante dei voti. Non si poteva espellere un professo di voti semplici per essersi ammalato dopo la professione¹⁵.

Tutta questa normativa non si applicava alle religiose. Senza che esista una normativa ufficiale promulgata si procede, nella pratica, in modo simile nei casi in cui è necessario salvaguardare la pace dei monasteri al presentarsi situazioni in cui l'incorreg-

¹² SCConc, Decreto *Instantibus*, 24 luglio 1694, in *CIC-Fontes*, V, 429-431, n. 2942.

¹³ SCSR, Carta Circolare *Neminem latet*, 19 marzo 1857, in *CICFontes*, VI, 973-975, n. 4381.

¹⁴ SCSR, Decreto *Sanctissimus*, 12 giugno 1858, in *CIC-Fontes*, VI, 976-977, n. 4383.

¹⁵ Cf. SCSR, Decreto *Sanctissimus*, n. 1.3-5, in *CICFontes*, VI, 976-977, n. 4383.

gibilità della religiosa o le circostanze rendevano impossibile prolungare la convivenza¹⁶.

1.5 *Il cambio dovuto alla apparizione degli Istituti di voti semplici: il secondo denominatore comune di genere, la Religio ed il Religiosus del Codice di 1917*

Dal secolo XVI appaiono nella Chiesa Istituti nei quali il professo emette sempre voti semplici. La dimissione dei professi di voti semplici temporali negli Ordini e gli ordinati *in sacris* e professi perpetui, nei nuovi Istituti di voti semplici, è regolata per il Decreto *Auctis admodum*¹⁷. È una disciplina simile a quella che riguarda i religiosi di voti solenni, ma meno severa riguardo agli effetti della dimissione.

Leone XIII sviluppò la disciplina dalla dimissione, in relazione con le facoltà dei Vescovi, nella costituzione *Conditae a Christo*¹⁸.

Le *Normae* di 1901¹⁹ della SCER regolano la dimissione dei religiosi di voti semplici temporanei

¹⁶ Deve intervenire la Santa Sede che concede una secolarizzazione perpetua. Ci sarà anche una secolarizzazione temporanea e una secolarizzazione *ad nutum Sanctae Sedis*, che vuol dire fino a quando la Santa Sede decida il fine della stessa.

¹⁷ SCER, Decreto *Auctis admodum*, 4 novembre 1892, in *CICFontes*, IV, 1054-1056, n. 2020.

¹⁸ LEONE XIII, Costituzione *Conditae a Christo*, 8 dicembre 1900, ASS 33 (1900-1901) 341-347.

¹⁹ SCER, *Normae secundum quas S.C. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutos votorum simplicium*, 28 giugno 1901, in E. SASTRE SANTOS, *El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958). Introducción y textos*, Roma - Madrid 1993, 266-299.

non ordinati *in sacris* e le religiose di voti semplici, temporanei o perpetui.

La dimissione delle suore di voti semplici temporanei previi alla professione solenne rimane regolata col Decreto *Perpensis*²⁰.

All'inizio del secolo XX ci troviamo in un momento in cui abbiamo norme che regolano la dimissione di tutte le categorie di religiosi. Tuttavia il processo non restava completamente spiegato e continuavano ad esistere dubbi, poiché un buon numero di cose rimanevano all'arbitrio dei Superiori. Molti Superiori poi non erano esperti in temi di diritto, e, proprio per questo, non effettuavano i processi in modo adeguato.

Il Decreto *Quum singulae*²¹ rappresenta l'apparizione nella Chiesa della prima legislazione che vuole raccogliere in un unico documento la disciplina sulla dimissione di tutti i religiosi²².

Il nuovo procedimento contiene importanti novità, tra le quali bisogna citare il fatto che la dimissione può avvenire in tre modi diversi:

²⁰ SCER, Decreto *Perpensis*, 3 maggio 1902, in *CICFontes*, IV, 1088-1090, n. 2039.

²¹ SCR, Decreto *Quum singulae*, 16 maggio 1911, AAS 3 (1911) 235-238.

²² Si regolano i casi di Religiosi di voti solenni negli Ordini, di voti perpetui nelle Congregazioni e Istituti e di voti temporanei ma ordinati *in sacris*. Per la dimissione delle monache o religiose di voti perpetui si mantiene in vigore la disciplina anteriore, con la possibilità di rimandare al secolo, con il consenso del Vescovo locale, una monaca o religiosa in caso di grave scandalo pubblico (numero 21 del Decreto). Per le professe temporanee di voti semplici ed i professi temporanei di voti semplici non ordinati *in sacris*, dei quali non si parla, seguono in vigore le *Normae* di 1901.

- mediante la pena stabilita dallo stesso diritto, appena commesso il delitto (*a iure*);
- mediante una pena decretata con un processo regolare;
- mediante una pena decretata istantaneamente dal Superiore nei casi più urgenti (*remissio ad saeculum*).

Poco dopo si promulga il Codice di 1917 [= CIC17]²³ che contiene una legislazione sistematica e completa per i religiosi. Il Codice apporta in molti settori quella chiarezza che non esisteva. Tuttavia, la legislazione risulta troppo meticolosa: gli Istituti avevano bisogno di chiedere una grande quantità di dispense per adattarsi alle condizioni dei diversi luoghi ed attività, e rispettare i modi di fare propri di ognuno.

Il CIC17 conserva la distinzione introdotta per il Decreto *Quum singulae* tra la dimissione *a iure*, adesso chiamata *ipso facto*, il procedimento ordinario e la *remissio ad saeculum*. Ci sono tre diversi tipi di procedimento ordinario che si applicano secondo la condizione giuridica del religioso. Uno è previsto per i professi temporanei di qualunque Religione. Un altro per i professi perpetui di una Religione laicale o di una Religione clericale non esente. Un ultimo per i professi perpetui di una Religione clericale esente.

Nella normativa appare come problematica la discriminazione tra le Religioni di uomini e quelle di donne e tra coloro che godono dell'esenzione e gli altri. La diversità dei procedimenti previsti rendeva

²³ BENEDETTO XV, *Codex Iuris Canonici*, 27 maggio 1917, AAS 10 (1918) Parte II, 1-521.

difficile l'uguaglianza di diritti tra i religiosi e la protezione giuridica di tali diritti. Il processo giudiziale previsto per i professi perpetui delle Religioni esenti era troppo complicato ed era pressoché impossibile da applicare. D'altra parte, la situazione in cui rimanevano i professi perpetui dimessi era sgradevole e giuridicamente complessa, soprattutto nel caso in cui fossero ordinati *in sacris*.

Benedetto XV creò una Commissione per interpretare autenticamente il CIC17²⁴. Previde anche che la Curia Romana potesse sviluppare un'attività

²⁴ BENEDETTO XV, motu proprio *Cum iuris canonici*, 15 settembre 1917, AAS 9 (1917) 483-484. La Commissione appare abbreviata nel testo come CI-1. GIOVANNI XXIII costituì nel 1963 la *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* [= CI-2]. Cf. GIOVANNI XXIII, Costituzione della CI-2, 28 marzo 1963, AAS 55 (1963) 363-364. Nel 1966 Paolo VI creò una Commissione centrale [= CI-V2] per coordinare il lavoro delle Commissioni post conciliari che dovevano seguire l'avvio delle riforme previste dal Vaticano II. Cf. PAOLO VI, motu proprio *Finis Concilio*, 3 gennaio 1966, AAS 58 (1966) 37-40. L'anno seguente (11 luglio) la Commissione si trasforma in Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, acquistando una fisionomia più permanente. Si comunica la decisione con una lettera della Segreteria di Stato [= Sec]. Un'altra lettera della Segreteria di Stato, il 14 aprile 1969, amplia le competenze della Commissione all'interpretazione dei documenti emanati dalla Santa Sede per mettere in esecuzione i Decreti conciliari. Cf. SEC, Lettera al Presidente della CI-V2, 14 aprile 1969, in *EV* S1/338. Nel 1984 Giovanni Paolo II sopprime la CI-2 originale, ed anche la CI-V2, creando la Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice (cf. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Recognito iuris canonici Codice*, 2 gennaio 1984, AAS 76 [1984] 433-434), incaricata, anche, dell'interpretazione di tutte le leggi universali della Chiesa latina. Questa nuova Commissione appare abbreviata nel testo anche come CI-2. Con *PB* è stata

regolamentare, attraverso istruzioni o decreti generali²⁵. Nella tesi sono stati presentati i principali interventi della CI-1 e la SCR quando trattano temi inerenti alla dimissione dei religiosi.

1.6 *Dal 1947 al 1983: nuove specie*

Nella decade del 1940 avviene l'approvazione formale degli IS²⁶.

Dopo la buona accoglienza del CIC17 si formula un progetto di Codice orientale. In questo contesto Pio XII promulga la legislazione per i Religiosi delle Chiese orientali [= *PAL-R*]²⁷. Si promulgano anche i canoni sul matrimonio, i giudizi, i riti e le persone giuridiche.

La struttura e le idee di fondo sono simili in entrambi i Codici, benché il *PAL-R* deve tenere presente la maggiore varietà di autorità dalle quali dipendono i religiosi nelle Chiese orientali e gli apporti normativi realizzati dalla CI-1 e SCR. Oltre a questi cambiamenti e quelli che sono meramente

trasformata nel Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (*PB* 154-158). In fine, nel 1991, si chiarisce che la CI-2 è anche competente per interpretare il CCEO e le leggi comuni delle Chiese Orientali Cattoliche. SEC, Lettera al Presidente della CI-2, 27 febbraio 1991, *Communicationes* 23 (1991) 14-15.

²⁵ BENEDETTO XV, motu proprio *Cum iuris canonici*, II e III, AAS 9 (1917) 483-484.

²⁶ Cf. PIO XII, Costituzione apostolica *Provida mater*, 2 febbraio 1947, AAS 39 (1947) 114-124; Id., motu proprio *Primo feliciter*, 12 marzo 1948, AAS 40 (1948) 283-286.

²⁷ PIO XII, motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris*, 9 febbraio 1952, AAS 44 (1952) 65-152. La prima parte è dedicata ai religiosi, la seconda ai beni temporali e la terza alla significazione delle parole.

di redazione, si tenta di rispondere ai commenti, suggerimenti e critiche degli autori che scrivono sul CIC17.

Esaminando il materiale inviato per la preparazione del Concilio Vaticano II si osserva che la maggioranza dell'Episcopato del tempo non riteneva che la vita religiosa avesse bisogno di interventi disciplinari speciali. Nella fase preparatoria del Concilio la Commissione di Religiosi elaborò un articolo che prevedeva la scomparsa del processo giudiziale per la dimissione dei religiosi di Religioni esenti e la riforma del procedimento che si seguiva nelle altre Religioni, in modo che il processo diventasse più agile e sereno, conservando l'equità necessaria. L'articolo fu approvato dalla Commissione Centrale, ma non fu sottoposto alla considerazione del Concilio: venne però trasmesso alla CI-2. Non appare alcun riferimento al nostro tema nei documenti conciliari che trattano dei religiosi²⁸.

Con la riforma della Curia Romana²⁹, Paolo VI istituisce per la prima volta il supremo tribunale amministrativo della Chiesa, la *Sectio Altera* della SA. A partire da questo momento il dimesso ha la possibilità di ricorrere alla SA contro una decisione

²⁸ Tali documenti sono: CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, AAS 57 (1965) 5-67 [= LG]; ID., Decreto *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, AAS 58 (1966) 673-696 [= CD]; ID., Decreto *Perfectae caritatis*, 28 ottobre 1965, AAS 58 (1966) 702-712 [= PC]. Trattano dei religiosi, rispettivamente, LG 43-47 e CD 33-35. PC è interamente dedicato ai religiosi.

²⁹ Cf. PAOLO VI, Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, AAS 59 (1967) 885-928. Il numero 106 tratta della costituzione della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica [= SA].

della SCRIS. La SA, con le decisioni che prende, contribuirà a difendere i diritti delle persone. Nelle sue decisioni si insiste in modo particolare nel garantire il diritto di difesa degli accusati.

La celebrazione del Concilio apre un tempo nel quale, nell'attesa della promulgazione del nuovo Codice, si stimolano e si permettono esperienze³⁰ che cercano di adattare la normativa alla sensibilità nuova propria del nostro tempo.

Per alcuni Ordini, si approvano metodi che introducono l'apostasia della religione come nuova causa di dimissione *ipso facto*³¹. Nel caso della normativa promossa dai Domenicani il dimesso *ipso facto* rimane automaticamente liberato dei suoi voti, rimanendo fermi gli obblighi dell'ordinazione.

La SCRIS non approvò nessun metodo particolare per regolare la dimissione di religiosi di voti temporanei in un Istituto, nonostante fossero presentate alcune proposte di questo tipo.

La normativa comune sulla dimissione di religiosi di voti perpetui subì vari cambiamenti importanti. Si applica agli esenti la normativa prevista per i non esenti, abolendo la distinzione esistente su questo punto tra i vari religiosi³².

³⁰ PAOLO VI, motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787 [= ES]. Contiene norme per l'applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II. Risulta specialmente importante ES II, 6 nel tema di permettere esperienze contrarie al diritto comune.

³¹ Cf. SCRIS, Rescritto, 25 novembre 1969, in *LE*, IV, 5686-5689, n. 3806 (Francescani); ID., Rescritto, 22 luglio 1972, in *LE*, IV, 6300, n. 4076 (Domenicani).

³² SCRIS, Decreto *Processus iudicialis*, 2 marzo 1974, AAS 66 (1974) 215-216.

Tra uomini e donne si eliminarono varie differenze che la normativa prevedeva nel trattamento del tema della dimissione³³. Tuttavia non si può parlare che si sia prodotta un'equiparazione completa.

Nella preparazione del nuovo Codice si tentò di assicurare un adeguato equilibrio tra elementi apparentemente contraddittori: l'esigenza di semplificare i processi di dimissione, in modo che gli fosse tolta la pesantezza e diventasse più agile ed accessibile per la maggioranza dei Governi generali; salvaguardare i diritti della persona contro la quale si realizza il procedimento. Bisognava anche evitare discriminazioni tra i diversi tipi di Istituti, così che si progettò ugualmente un unico tipo di processo per tutti, maschili o femminili, esenti o no, clericali o laicali, di vita attiva o contemplativa, ecc. D'altra parte, ragioni pastorali consigliavano che la dimissione supponesse automaticamente l'annullamento dei voti religiosi.

1.7 A partire dal 1983: il terzo denominatore comune, la vita consacrata

Con la promulgazione del CIC, *PB* e CCEO si completa la normativa che regola il tema della dimissione di un membro dalla vita consacrata.

2. La normativa vigente

Studieremo prima la normativa del CIC, successivamente quella del CCEO, le possibilità di ricorso e concluderemo con una valutazione generale.

³³ SCRIS, Norme *La Sacra Congregazione*, 1976, in *EV* 5/1746-1752.

2.1 La normativa del CIC

Si studia il tema della dimissione nel caso di IR, IS e SVA, nella Chiesa latina³⁴.

³⁴ Non si studia la dimissione degli eremiti (cf. can. 603) o vergini (cf. can. 604), già che detto tema si deve reggere mediante statuti diocesani che regolano la vita di tali espressioni di vita consacrata.

Per gli eremiti cf. D.J. ANDRÉS, *Le forme di Vita Consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Roma 2005⁵, 775-786. Andrés offre un'abbondante bibliografia sul tema.

Per le vergini cf. D.J. ANDRÉS, *Le forme di Vita Consacrata*, 787-800. Andrés offre un'abbondante bibliografia sul tema, nel quale ha un ruolo importante il Dicastero che oggi chiamiamo Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, conosciuta come:

a) Sacra Congregazione del Culto Divino, dal 1908 al 1975, + Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, dal 1969 al 1975.

b) Sacra Congregazione per i Sacramenti ed il Culto Divino dal 1975 al 1984.

c) Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti + Congregazione per il Culto Divino dal 1984 al 1988.

Per parlare di tutti questi Dicasteri useremo l'abbreviazione CCDDS.

Una vergine è consacrata a Dio dal Vescovo diocesano (cf. can. 604 §1), secondo il rito liturgico approvato. Cf. CCDDS, Decreto *Consecrationis virginum*, 31 maggio 1970, AAS 62 (1970) 650. Le norme generali ed il rito sono nelle pagine 7-9 del *Pontificale Romanum*. Cf. CCDDS, *Pontificale Romanum: Ordo consecrationis virginum*, Città del Vaticano 1970. La Congregazione rispose a 7 dubbi sul tema nel 1971. Cf. CCDDS, Risposte, in E. LORA (ed.), *Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare [385-2000]* [= EVC], Bologna 2001, 2222-2225, n. 4688-4695. Torres indica che ci sono numerosi riconoscimenti diocesani di associazioni di vergini (cf. can. 604 §2) e che la CIVCSVA ha riconosciuto già un'associazione di vergini di diritto pontificio con sede in Buenos Aires. Cf. J. TORRES, *Norme comuni a tutti*

2.1.1 Gli Istituti Religiosi

In tutti i casi si usano procedimenti amministrativi nei quali si fissano delle misure per garantire un'attuazione giusta. I procedimenti sono applicabili a tutti i religiosi, senza distinzione tra Istituti maschili o femminili, laicali o clericali, esenti o non esenti. Con la dimissione cessano *ipso facto* i voti e tutti i diritti ed obblighi provenienti dalla professione. Invece non si perde lo stato clericale, se il membro è chierico. In questo caso il membro non potrà esercitare gli ordini sacri fino a che trovi un Vescovo che lo riceva nella sua diocesi, o almeno gli permetta l'esercizio di detti ordini.

I procedimenti che si devono seguire sono di natura distinta secondo le cause che motivano la dimissione. Così, possiamo trovarci con dimissioni:

a) *Ipso facto*. Si producono per lo stesso fatto di commettere certe trasgressioni. Se un religioso abbandona notoriamente la fede cattolica, oppure contrae o attenta matrimonio canonico, o civile, è

*gli Istituti di Vita Consacrata. Cann. 586-606, Roma 2003, 51. Gli statuti di tali associazioni dovrebbero prevedere come si perde questa forma di vita, includendo la possibilità di essere separati da essa. Secondo Calabrese spetta al Vescovo diocesano del luogo di residenza dispensare i vincoli sacri che professarono. Cf. A. CALABRESE, *Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica*, Città del Vaticano 1997², 70.*

I membri di eventuali nuove forme di vita consacrata che si appartano della normativa comune del CIC (cf. can. 605) hanno dovuto ottenere, quando sono stati approvati dalla Santa Sede, una normativa propria per queste tematiche. Per le eventuali nuove forme di vita consacrata cf. D.J. ANDRÉS, *Le forme di Vita Consacrata*, 801-810. Andrés offre un'abbondante bibliografia sul tema.

dimesso *ipso facto* dell'Istituto. Il CIC chiede che il Superiore maggiore (cf. can. 620) del religioso dichiarì il fatto. Non si tratta di emettere una sentenza, ma di fare una dichiarazione (cf. can. 694).

b) Obbligatorie se il membro commette altre trasgressioni³⁵. Il Superiore maggiore del religioso deve raccogliere le prove circa i fatti e l'imputabilità e rendere note al religioso l'accusa e le prove per dargli facoltà di difendersi (cf. can. 695 §2). Trasmessi gli atti al Moderatore Supremo³⁶ è questo che emette il decreto di dimissione se così risulta dopo votazione segreta collegiale col suo Consiglio, composto per l'occasione di almeno quattro membri. Il decreto di dimissione non ha vigore senza la conferma dalla Santa Sede, per gli istituti di diritto pontificio, o del Vescovo della diocesi in cui sorge la casa alla quale il religioso è iscritto, per gli istituti di diritto diocesano (cf. can. 699). Il decreto per avere valore deve indicare il diritto, di cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo (cf. can. 700).

³⁵ Quelle determinate nei cann. 1395 §1 (concubinato, pertinacia scandalosa in altro peccato esterno contro il sesto comandamento), 1397 (omicidio, rapimento o detenzione di persona, mutilazione o ferimento grave) e 1398 (aborto procurato). Per le trasgressioni di cui al can. 1395 §2 (trasgressioni contro il sesto precetto del Decalogo, compiute con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni) il Superiore può ritenere che la dimissione non è necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

³⁶ O al Vescovo diocesano se si tratta di un monastero *sui iuris* (cf. can. 699 §2).

c) Facoltative. Si producono se il rispettivo Superiore giudica che è il caso di procedere così. Il CIC chiede che le cause siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente. Si da una lista di esempi nel can. 696 §1. Può iniziare la procedura di dimissione il Superiore maggiore del religioso, sentito il suo Consiglio. Deve seguire una procedura che prevede due ammonizioni con 15 giorni di intervallo. Se il Superiore, con il suo Consiglio, considera che il religioso si mostra incorreggibile deve trasmettere gli atti al Moderatore Supremo (cf. can. 697), che procede come abbiamo visto nel caso delle dimissioni obbligatorie.

Esiste anche un provvedimento eccezionale che si concede agli Istituti per evitare danni gravi o gravi scandali esterni (cf. can. 703, espulsione immediata), in modo che un religioso può essere espulso dalla casa religiosa. Se è necessario, il Superiore maggiore curerà che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferirà la cosa alla Sede Apostolica.

2.1.2 Gli Istituti Secolari

Non si parla di espulsione immediata dalla casa né può configurarsi come causa per una dimissione facoltativa l'assenza illegittima come nel can. 696, già che la vita fraterna propria dell'IS si esprime attraverso la comunione tra i membri e non attraverso la vita in comune.

2.1.3 Le Società di Vita Apostolica

Nei casi di dimissione dei membri di una SVA della Chiesa latina la dimissione dei membri non

incorporati definitivamente è codificato dalle Costituzioni della propria Società.

2.2 *La normativa del CCEO*

Si studia il tema della dimissione nei Monasteri, Ordini, Congregazioni, SVC e IS nelle Chiese orientali³⁷.

2.2.1 *La eiectio*

Corrisponde alla espulsione immediata del CIC. Il membro deve sempre lasciare l'abito. Chi abbia ricevuto l'ordine sacro ha la proibizione di esercitarlo, salvo che l'autorità alla quale è sottomesso l'IR determini un'altra cosa (cf. can. 498 §3 CCEO).

³⁷ Non si studia il tema nel caso di asceti che non sono membri di IR, vergini o vedove consacrate (cf. can. 570 CCEO), già che detto tema si deve reggere sulle previsioni che abbia fatto il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* con l'approvazione della sua esistenza. I membri di eventuali nuove forme di vita consacrata (cf. can. 571 CCEO) hanno dovuto ottenere, quando sono stati approvati dalla Sede Apostolica, una normativa propria per queste tematiche. Le SVA (cf. can. 572 CCEO) si reggono soltanto per il diritto particolare o per quello stabilito dalla Sede Apostolica nella approvazione, perciò non si prende in considerazione il suo caso.

Nel 1984 è stato pubblicato un Rito de benedizione delle Vedove (cf. CCDDS, *Ordo benedictionum*, Città del Vaticano 1985), il can. 570 CCEO fa riferimento a vedove consacrate e l'Esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Vita consecrata* del 25 marzo 1996 (cf. AAS 88 [1996] 377-486) parla di loro nell'ultimo paragrafo del numero 7. Chiappetta suggerisce il riconoscimento di un ordine delle vedove come il can. 604 riconosce un ordine delle vergini. Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Roma 1996², 741.

2.2.2 Le dimissioni

– Uno dei casi previsti affinché si produca la dimissione *ipso iure* (*ipso facto* nel CIC) è l'abbandono pubblico della fede e non l'abbandono notorio, come prevede il CIC.

– Non esiste una figura simile a quella della dimissione obbligatoria.

– Non si presenta in nessun luogo un elenco di cause di dimissione, neppure come esempio. La mancanza di spirito religioso, che può essere di scandalo agli altri, è un motivo sufficiente per la dimissione di un membro durante la professione temporanea.

– Possono esistere dei casi in cui la natura della causa di dimissione sia tale che escluda la necessità di dare le due ammonizioni obbligatorie (cf. can. 500 §2, 2° CCEO)³⁸. Il tempo utile che deve passare dall'ultima ammonizione, deve stabilirsi nel Tipico o negli Statuti (cf. can. 500 §2, 4° CCEO).

– Non è esplicitamente previsto il diritto del membro di mettersi in contatto diretto con il Presidente della Confederazione o il Superiore generale per presentare la sua difesa.

– Nei Monasteri autonomi è competente per emettere il decreto di dimissione il Superiore, non come nel CIC. In tutti gli IR, il Superiore deve agire con il consenso dal suo Consiglio. Tipico o Statuti devono prevedere a chi compete completare il numero di consiglieri, se fosse necessario.

³⁸ Come nei casi di dimissione obbligatoria del CIC.

– Il decreto di dimissione deve essere approvato dall'autorità alla quale è soggetto l'IR (cf. can. 500 §4 CCEO)³⁹.

– I voti e gli altri obblighi derivati della professione non vengono sciolti da una dimissione *ipso iure* (cf. can. 502 CCEO).

– Per la dimissione dei membri delle SVC si applica quanto spiegato per i membri degli IR (cf. can. 562 §3 CCEO).

– La dimissione dei membri incorporati perpetuamente agli IS si produce con un decreto, dato secondo ciò che determinino gli statuti dell'IS, che deve essere approvato dall'autorità alla quale è sottomesso l'IS (cf. can. 568 §2 CCEO).

2.3 I ricorsi

Nel caso del CIC sono quelli stabiliti nel can. 1400 §2: «Le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono tuttavia essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo». La regolamentazione di come presentare la controversia al Superiore è contenuta nei cann. 1732-1739. Le misure giuridiche per la soluzione dei conflitti originati per questi atti amministrativi si trattano nel can. 1445 §2.

Il ricorso contro la dimissione è specificamente regolato dal can. 700 e dalla II risposta della CI-2 del 17 maggio 1986 (2^a). Si dispone di 10 giorni per presentare ricorso. Il ricorso si presenta alla stessa autorità che confermò il decreto di dimissione.

³⁹ Vescovo eparchiale per un IR di diritto eparchiale, Patriarca per un IR di diritto patriarcale e CEO per un IR di diritto pontificio.

Nel tema che studiamo la SA ha acquisito un gran protagonismo nei suoi quasi quaranta anni di esistenza⁴⁰. In questi casi, che generalmente sono gravi, l'impugnazione produce automaticamente la sospensione dell'esecuzione del procedimento. Pertanto il membro continua mantenendo in pienezza i suoi diritti e doveri fino alla decisione definitiva.

Nelle Chiese orientali la legislazione prevede la possibilità di ricorso contro la dimissione, con effetto sospensivo, nel termine di quindici giorni, sia alla Sede Apostolica, sia al Patriarca se il membro ha il domicilio dentro i limiti della Chiesa patriarcale (cf. can. 501 §2 CCEO)⁴¹.

Il membro può, nello stesso termine, chiedere che la sua causa si tratti in giudizio, invece di presentare il ricorso. Ciò non si può fare se il decreto di dimissione è stato confermato dalla Sede Apostolica (cf. can. 501 §2 CCEO)⁴².

⁴⁰ Conviene insistere sulla necessità di trovare la modalità più conveniente per pubblicare periodicamente le decisioni della *Sectio Altera* della SA, con le dovute cautele per salvaguardare il segreto necessario ed evitare la possibilità della identificazione delle persone e situazioni. L'attuale sistema, col quale sono pubblicate alcune decisioni nelle riviste specializzate, è dispersivo, scarsamente organico, non ufficiale e centrato nelle decisioni della Prima Sezione.

⁴¹ A sua volta, contro la decisione del Patriarca si può presentare ricorso al tribunale amministrativo speciale della Chiesa patriarcale (cf. can. 1006 CCEO) o anche alla CEO. Contro le decisioni della CEO è possibile il ricorso alla SA.

⁴² In un IR di diritto eparchiale la causa deve giudicarsi nel tribunale Metropolitano (cf. can. 133 §1, 3° CCEO), se la Chiesa patriarcale è divisa in province metropolitane, o nel tribunale ordinario Patriarcale (cf. can. 1063 §1 CCEO). Se l'IR è di diritto

2.4 Valutazione della normativa

Una valutazione della normativa presentata permette di affermare che si tutelano i diritti fondamentali delle persone e si stabiliscono procedimenti per salvaguardare i diritti soggettivi.

La dimissione si può produrre unicamente se ci sono commessi delitti (cf. cann. 694-695 CIC e can. 497 CCEO) o ci sono cause gravi, imputabili (nel CIC imputabili ed esterne) e giuridicamente comprovate, dalle quali il membro non si corregge (cf. cann. 696 §1, 697 CIC e can. 501 §2 CCEO).

È vero che per i professi temporanei si possono prevedere cause di minore gravità (cf. can. 696 §2 CIC e can. 552 §2 CCEO), ma nella maggioranza dei casi l'iter che si userà con questi membri è la non ammissione alla professione successiva.

Resta discutibile la misura stabilita nel CCEO nel senso che la dimissione *ipso iure* non libera dai voti o vincoli e dagli altri obblighi derivati della professione o incorporazione.

I procedimenti di dimissione si applicano a tutti indistintamente. Risulta evidente la preoccupazione di garantire il diritto di difesa della persona attraverso, per esempio:

- la possibilità di presentare direttamente la difesa davanti al Moderatore supremo (cf. cann. 695 §2, 697, 2°)⁴³;
- l'obbligo di includere nelle ammonizioni l'esposizione delle cause per le quali si danno le stesse, con

patriarcale la causa deve giudicarsi nella Sede Apostolica (SA). Se l'IR è di diritto pontificio non c'è possibilità di giudizio.

⁴³ Non è previsto nel CCEO.

l'avvertenza esplicita della possibilità di dimissione se non c'è correzione e della piena possibilità di difesa data al membro (cf. can. 697, 2° CIC e can. 500 §2, 2°-3° CCEO);

– l'intervento obbligatorio del Consiglio dei rispettivi Superiori, con un numero minimo di persone presenti e la presa di decisione attraverso una votazione segreta (cf. can. 699 §1 CIC e can. 500 §1 CCEO);

– la necessità di esporre, nel decreto di dimissione, le ragioni per le quali si procede all'atto, con l'obbligo di segnalare la possibilità di ricorso (cf. cann. 699 §1, 700)⁴⁴, come condizione per la validità del decreto stesso;

– la possibilità del ricorso, concessa a tutti, con effetto sospensivo della dimissione, cf. can. 700 CIC e can. 500 §1, 2°-4° CCEO) e l'esistenza di un sistema di ricorsi che prevede diverse tappe (cf. cann. 1400 §2, 1445 §2, 1732-1739 CIC e cann. 996-1006 CCEO)⁴⁵;

– il diritto della persona a presentare il ricorso per mezzo di un avvocato o procuratore⁴⁶, e la possibi-

⁴⁴ Nel CCEO è condizione per la validità che le cause della dimissione siano state presentate per scritto al membro (cf. can. 500 §2, 3° CCEO). Il termine per ricorrere contro una dimissione è lo stesso di tutti gli altri ricorsi (cf. can. 501 §2 CCEO, 1001 §1 CCEO), a differenza della normativa prevista nel CIC.

⁴⁵ Il sistema di ricorsi nelle Chiese orientali risulta più complesso e diversificato. Quando saranno passati alcuni anni si dovrà fare valutazione dell'effettività di aver conservato il diritto del membro a chiedere un autentico processo giudiziale penale per trattare del ricorso contro la sua dimissione (cf. can. 501 §2 CCEO). Tale processo, di fatto, non ammette appello (cf. can. 501 §4 CCEO).

⁴⁶ C'è un albo degli avvocati che sono abilitati «a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai dicasteri della Curia romana» (PB 183).

lità di procurargliene uno se l'autorità davanti alla quale si ricorre lo considera necessario (cf. can. 1378 CIC e can. 1003 CCEO).

Si può affermare che le norme vigenti hanno accumulato, con ogni probabilità, il maggiore numero di meccanismi protettivi dei diritti della persona esistente nella legislazione del CIC e CCEO⁴⁷.

3. La situazione speciale dei membri chierici dimessi

Il membro non può esercitare gli ordini sacri finché non abbia trovato un Vescovo che lo accolga.

Un chierico ha, oltre ai diritti e doveri propri della sua appartenenza ad un IVC o SVA, una serie di obblighi e di diritti provenienti dalla sua ordinazione. Sono raccolti nei cann. 273-289 CIC e cann. 367-393 CCEO. Il can. 701 CIC ed il can. 502 CCEO indicano che per la dimissione legittima cessano i voti, i diritti e gli obblighi provenienti dalla professione⁴⁸. Tuttavia, gli obblighi derivanti dello stato clericale rimangono.

⁴⁷ Cf. D.J. ANDRÉS, «El estatuto codicial sobre la vida religiosa (cán. 573-709) en la formalización jurídica de los "Principia quae CIC recognitionem dirigit" del Sínodo Episcopal de 1967», in J. CANOSA (ed.), *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, 457.

⁴⁸ Nel caso delle Chiese orientali i dimessi *ipso iure* continuano ad essere vincolati dai voti o vincoli e da tutti gli altri obblighi (cf. can. 502 CCEO).

3.1 *L'incardinazione del chierico dimesso*

Se il membro chierico dimesso era incardinato nel suo IVC o SVA, cessa l'incardinazione con la dimissione? Negli autori si trovano tre opinioni differenti:

a) Alcuni negano la possibilità che un chierico possa perdere l'incardinazione prima di acquisirne una nuova, o distinguono tra l'incorporazione all'IVC o SVA e l'incardinazione. In conseguenza negano che un membro chierico incardinato al suo IVC o SVA perda l'incardinazione al momento della dimissione.

b) Altri indicano che il senso dell'incardinazione sta nell'assicurare che ogni chierico sia vincolato con una comunità, alla quale serve e dalla quale riceve il necessario sostentamento, e sia controllato da un superiore competente. Di conseguenza sostengono che assicurare che sia mantenuta l'incardinazione dopo la dimissione va contro il senso stesso di questa istituzione.

c) Un ultimo gruppo sostiene che la questione ha bisogno di un ulteriore approfondimento dottrinale e che, per l'eventuale esercizio degli ordini sacri è sufficiente la soluzione già prevista. Se si facesse l'approfondimento dottrinale di cui si parla, conviene non dimenticare alcune spiegazioni date dalla SCRIS nel 1984 sui procedimenti dei cann. 691-693 per ottenere l'indulto di uscita dell'Istituto⁴⁹ che

⁴⁹ Cf. SCRIS, Documento *Procédure pour la séparation d'un membre de son institut*, in EV 9/847-860. Il documento ricorda che sempre c'è la possibilità che la Santa Sede provveda diversamente da quanto indicato nel CIC per un caso

potrebbero essere applicati per la soluzione di questo tema⁵⁰.

3.2 *La perdita dello stato clericale*

E se il membro, data la sua situazione, volesse essere liberato dai diritti e dagli obblighi derivanti dallo stato clericale, come può perdere detto stato? La normativa sulla perdita dello stato clericale è praticamente identica in entrambi i Codici. Appare nel can. 290 CIC e nel can. 394 CCEO. Ci sono tre possibilità.

3.2.1 La richiesta della dichiarazione di invalidità della sacra ordinazione

Per trattare questi casi è competente la CCDDS (cf. *PB* 68). La normativa vigente prevede due strade, la via giudiziale⁵¹ e la via amministrativa⁵².

specifico poiché la norma del can. 265 è una prescrizione di diritto positivo della quale la Chiesa può dispensare. La relazione di un chierico con una diocesi o un istituto può essere soppressa, poiché è una prescrizione di diritto positivo.

⁵⁰ Tenendo conto degli argomenti dei due primi gruppi, e le conclusioni opposte alle quali arrivano, sembra che c'è bisogno dell'approfondimento dottrinale che chiede il terzo gruppo. Anche sarebbe opportuna qualche previsione normativa, valida per tutta la Chiesa, che faccia obbligatorio il ricorso alla Santa Sede se il membro dimesso non ottenne che un Vescovo lo accolga a prova o li permetta l'esercizio degli ordini dopo, per esempio, un anno. Lo stesso dovrebbe accadere se il dimesso non ottenesse l'incardinazione o ascrizione prima, per esempio, di sei anni.

⁵¹ I cann. 1708-1712 CIC e i cann. 1385-1387 CCEO regolano le cause per dichiarare la nullità della sacra ordinazione.

⁵² Per il processo amministrativo si deve seguire CCDDS, Decreto *Ad satius*, 16 ottobre 2001, AAS 94 (2002) 292-300. Il

Il numero di casi trattati dalla CCDDS ogni anno è molto piccolo⁵³.

3.2.2 La richiesta di un rescritto della Santa Sede

Per ottenere un rescritto della Santa Sede che permetta di abbandonare lo stato clericale sono in vigore le norme elaborate per la Congregazione per la Dottrina della Fede [= CDF] nel 1980⁵⁴. La natura giuridica del processo è di carattere amministrativo. La Segreteria di Stato ha comunicato recentemente alla CCDDS⁵⁵ che Benedetto XVI, per ragioni di necessità di unificazione della materia sacerdotale, a norma di *PB* 96, aveva disposto che la competenza relativa ai casi di dispensa dagli obblighi assunti con il diaconato ed il presbiterato

decreto contiene *Regulae Servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis declarandam*.

⁵³ Secondo i dati pubblicati nei rispettivi volumi de *L'Attività della Santa Sede*, Città del Vaticano 1940-oggi [= *L'Attività*], facendo un paragone ad intervalli di 5 anni a partire dal 1983 troviamo che sono state trattate 2 cause nel 1983, 3 cause nel 1988, nessuna nel 1993 e una nel 1998. Dal 1999 non vengono riportati i dati, anche se si accenna che il numero è molto piccolo.

⁵⁴ CDF, Circolare *Per litteras ad universos*, 14 ottobre 1980, AAS 72 (1980) 1132-1135; ID., Norme Sostanziali, 14 ottobre 1980, in CCDDS, *Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super "rato et non consummato" et a lege sacri coelibatus obtinenda*, Città del Vaticano 2004, 157-158; ID., Norme *Ordinarius competens*, 14 ottobre 1980, AAS 72 (1980) 1136-1137.

⁵⁵ Con lettera del 21 giugno 2005 (Prot. 907) che informava della disposizione del Papa, comunicata al Cardinale Segretario di Stato nell'Udienza del 16 maggio 2005.

da parte di chierici, religiosi o secolari, latini o orientali, passasse alla CpC a far data dal 1° agosto 2005⁵⁶.

Un membro chierico dimesso che desideri perdere lo stato clericale con dispensa dall'obbligo del celibato deve presentare ragioni gravi (diaconi) o gravissime (sacerdoti) e mandare la sua richiesta alla CpC, attraverso il suo Ordinario⁵⁷. L'Ordinario è competente per realizzare l'interrogatorio previsto nelle Norme, preparare la documentazione richiesta e trasmetterla al Dicastero in triplice copia. Dopo lo studio della causa nel Dicastero si presenta la relazione al Santo Padre che decide se concedere o no la dispensa. In caso che sia concessa la dispensa il Dicastero prepara il rescritto e lo invia all'Ordinario affinché venga consegnato al richiedente. Il rescritto comporta indivisibilmente la dispensa dal celibato e la perdita dello stato clericale.

Questa via di abbandono dello stato clericale viene usata da circa 500 chierici l'anno⁵⁸.

⁵⁶ Cf. *L'Attività* 2005, 687. La CCDD, in data 13 luglio 2005, ha inviato una circolare (Prot. n. 1080/05) ai Presidenti delle Conferenze di Vescovi ed ai Superiori Generali informando del trasferimento di competenza.

⁵⁷ L'articolo 2 delle Norme *Ordinarius competens* prevede che il Dicastero può delegare l'istruzione della causa ad un altro Ordinario. Cf. CDF, Norme *Ordinarius competens*, 2, AAS 72 (1980) 1136.

⁵⁸ Secondo i dati presi dai volumi de *L'Attività*, nel 2002 sono stati concessi rescritti con la dispensa dal celibato a 550 sacerdoti e 82 diaconi. Non sono stati pubblicati i dati del 2003. Nel 2004 sono stati concessi a 484 sacerdoti e 46 diaconi. Nel 2005 sono stati concessi a 434 sacerdoti e 51 diaconi.

3.2.3 La dimissione dallo stato clericale

La dimissione prevede una condotta riprovevole del membro. Può tale condotta esigere che il membro sia anche dimesso dello stato sacerdotale?

Il CIC, quando parla di dimissione dallo stato clericale, presenta sette casi⁵⁹ nei quali risulta possibile adottare tale misura. Questa pena si può applicare unicamente per via giudiziale (cf. can. 1342 §2). Il tribunale deve essere collegiale ed essere formato da almeno tre giudici (cf. can. 1425 §1, 2°; §2). Il processo segue le norme che regolano il processo penale (cf. cann. 1721-1728).

Il CCEO non parla di dimissioni dallo stato clericale, ma di deposizione dallo stato clericale (cf. can. 394, 2° CCEO). Tra i delitti per i quali si prevede la deposizione nel CCEO non appaiono come delitti specifici quelli del can. 1395 §2 CIC, benché tali delitti siano inglobati nei peccati esterni contro la castità dal can. 1453 §1 CCEO. Il CCEO, invece enumera come delitti per i quali può darsi la deposizione: l'omicidio (cf. can. 1450 §1 CCEO) e ricorrere all'autorità civile per ottenere la sacra ordinazione, un mestiere, un ministero o un'altra funzione nella Chiesa (cf. can. 1460 CCEO). Non si può infliggere la deposizione per decreto extragiudiziale né per procedimento amministrativo (cf. can. 1402 §2 CCEO). L'unica via possibile è il giudizio penale, regolato dai cann. 1468-1482 CCEO.

⁵⁹ Cf. cann. 1364 §2, 1367, 1370 §1, 1387, 1394 §1 e 1395 §§1-2.

Attualmente le cause penali nella Chiesa sono pochissime⁶⁰.

3.3 I casi di abuso sessuale

Nel caso specifico degli abusi sessuali commessi dai chierici e dai membri di IVC e SVA si è presentato alla Chiesa un grave problema negli ultimi decenni. L'esistenza di questi casi ha scandalizzato numerosi credenti e l'opinione pubblica in generale.

Il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*⁶¹ ha introdotto una nuova normativa che regola il trattamento penale di alcuni delitti commessi dai chierici. Tale normativa è stata modificata in alcuni punti dal Papa, a richiesta della CDF, in questi ultimi anni.

Il procedimento che si segue nel caso in cui il chierico accusato sia membro di un IVC o SVA consta dei seguenti passi:

a) Il Superiore maggiore realizza l'investigazione previa corrispondente (cf. cann. 1717, 695 §2).

⁶⁰ Tra 1983 e 1996 la Rota Romana ha discusso soltanto una causa penale. Cf. F.J. RAMOS, «I processi e le sanzioni al servizio della giustizia ecclesiale», in CI-2 (ed.), *Vent'anni di esperienza canonica 1983-2003. Atti della giornata accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2003, 228-230. Secondo i rispettivi volumi de *L'Attività*, ci furono 5 cause penali pendenti all'inizio dell'anno 2000, 4 all'inizio del 2001, 5 all'inizio del 2002, 5 all'inizio del 2003, 4 all'inizio del 2004 e 2 all'inizio del 2005.

⁶¹ GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001) 737-739. Troviamo le norme sostanziali e procedurali relative in CDF, «*Normae substantiales et processuales promulgate col motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 – 14 febbraio 2003)», *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 313-320.

b) Il Superiore maggiore trasmette i verbali al Moderatore Supremo (cf. can. 695 §2). Questo, dopo averli studiati, gli trasmette alla CDF allegando un suo parere, e quello del suo Consiglio.

c) La CDF decide il procedimento che si deve seguire e le misure che bisogna adottare:

– Se la CDF decide che si proceda ad un giudizio penale può indicare anche, secondo le circostanze, quale sarà il tribunale competente di prima istanza. Il tribunale può decretare la dimissione del membro del suo IVC o SVA e, anche, condannare alla dimissione dallo stato clericale. Il giudizio di seconda istanza corrisponde alla CDF.

– Se la CDF decide di procedere per via amministrativa chiederà al Moderatore supremo che proceda a norma del can. 699 §1. Compete alla CDF la conferma del decreto di dimissione (cf. can. 700). Il Moderatore supremo ed il suo Consiglio possono decidere la dimissione del membro o che sia sottoposto a misure disciplinari e anche la dimissione dallo stato clericale. Non si ammette ricorso alla SA, ma decide sul ricorso la stessa CDF. Il ricorso ha effetto sospensivo. Copia degli eventuali decreti si invieranno *ex officio* alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica [= CIVCSVA].

d) Con riferimento agli IVC e SVA di diritto diocesano, tutti gli interventi del Moderatore supremo davanti alla CDF devono essere convalidati dal Vescovo diocesano del domicilio o quasis domicilio del membro accusato⁶².

⁶² Cf. C.J. SCICLUNA, «Procedura e Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai *delicta gra-*

3.4 Alcune critiche

Nel rispetto delle decisioni del Papa e sapendo che, soprattutto in alcuni paesi, la situazione ha spinto ad adottare provvedimenti straordinari⁶³, faccio alcune osservazioni relative a certe decisioni che suscitano in me dubbi:

a) L'adozione di procedimenti per imporre *ex officio* l'abbandono dello stato clericale a chierici non idonei per il ministero che hanno commesso gravi delitti e rifiutano di sollecitare il rescritto di dispensa dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale. Credo che questa opzione diventerebbe molto pericolosa se si usasse con troppa frequenza⁶⁴.

b) La proibizione di rivelare all'accusato, o al suo avvocato, l'identità del querelante, senza il consenso dello stesso, nei casi che si riferiscono al sacramento della Penitenza che tratta la CDF secondo le

viora», in D. CITO (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005, 285-286.

⁶³ Quasi tutte le nazioni prevedono nella propria Costituzione la possibilità di adozione di misure straordinarie per limitare l'esercizio dei diritti dei propri cittadini, in modo da poter affrontare situazioni di pericolo. Nella Spagna, per esempio, la Costituzione prevede tali attuazioni nel articolo 55, che dedica il primo paragrafo allo stato di eccezione e alla legge marziale, e il secondo paragrafo alla sospensione di alcuni diritti per determinate persone, in rapporto alle investigazioni corrispondenti alla attuazione di gruppi armati o elementi terroristici.

⁶⁴ Nella CCDDDS è stato usato in 22 occasioni tra 1996 e 2002 secondo i dati raccolti nel volume *L'Attività 2002* e la pagina 100 dell'articolo di Llobell «Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo», in D. CITO (ed.), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 2005.

norme di *Sacramentorum sanctitatis tutela*⁶⁵ ha lo scopo di proteggere il sigillo della confessione sacramentale⁶⁶. Tuttavia, il tribunale ed il promotore di giustizia conoscono tale identità senza che per questo ci sia il pericolo di violare il sigillo. In alcuni casi perché l'accusato possa esercitare il suo diritto di difesa potrebbe essere necessario che egli, o il suo avvocato (che deve essere approvato previamente⁶⁷), conoscessero l'identità del querelante⁶⁸.

c) La concessione alla CDF della facoltà di dispensare dall'obbligo di procedere giudizialmente nei casi gravi e chiari in cui, a giudizio del Congresso della CDF, si può procedere alla dimissione per decreto, suscita in me le stesse inquietudini indicate dall'imposizione *ex officio* dell'abbandono dello stato clericale.

d) Le previsioni delle norme 8a⁶⁹, 8b⁷⁰ e 9⁷¹ della conferenza di Vescovi degli Stati Uniti⁷² che

⁶⁵ Cf. articolo 20 §1 delle Norme che accompagnano il motu proprio. Il testo delle Norme, e le successive derogazioni si possono trovare in CDF, «Normae substantiales et processuales», *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 313-320.

⁶⁶ Cf. articolo 20 §3 delle stesse Norme.

⁶⁷ Cf. articolo 11 delle stesse Norme.

⁶⁸ Llobell giunge a proporre che l'avvocato difensore possa conoscere tutte le testimonianze e prove. Cf. «Contemperamento tra gli interessi» (cf. nt. 64), 121-123.

⁶⁹ «Se il caso fosse estinto per prescrizione, dato che l'abuso sessuale di un minore di età è un'offesa grave, il Vescovo chiederà alla CDF una dispensa della prescrizione» (traduzione a cura dell'autore).

⁷⁰ «Se la pena di dimissione dallo stato clericale non è stata applicata (per esempio per ragioni di età o di infermità avanzata) il delinquente dovrà condurre una vita di preghiera e penitenza. Non gli sarà permesso celebrare la Messa in pub-

hanno ottenuto la *recognitio* della Santa Sede, mi sembrano eccessivamente rigide, fino al punto che mi risulta difficile conciliarle con le esigenze della giustizia evangelica⁷³.

4. Dati statistici ed alcuni casi pratici

4.1 *Il contesto*

Uno studio quantitativo sulla vita consacrata ci porta a concludere che:

– È, oggi, essenzialmente di diritto pontificio⁷⁴, religiosa⁷⁵, femminile⁷⁶ e laicale⁷⁷, e dipende dalla CIVCSVA⁷⁸.

blico o amministrare i sacramenti. Gli sarà ordinato di non portare l'abito clericale, o presentarsi pubblicamente come sacerdote» (traduzione a cura dell'autore).

⁷¹ «Il Vescovo utilizzerà la sua potestà di governo per assicurarsi che nessun sacerdote che abbia commesso anche un unico atto di abuso sessuale prosegua nel ministero attivo» (traduzione a cura dell'autore).

⁷² Cf. CPO, *Essential Norms*, 8 dicembre 2002, in *EV* 21/1084-1099.

⁷³ Pietrusiak afferma che uno dei frutti del pensiero teologico e antropologico del Concilio Vaticano II è la considerazione del delinquente come un fedele che deve riconciliarsi con Dio, con la società e con se stesso, che deve essere recuperato conservando la sua appartenenza attiva nella comunità ecclesiale. Cf. M. PIETRUSIAK, *L'incidenza del Concilio ecumenico Vaticano II sulla pastoraltà della pena nel codice di diritto canonico del 1983*, Roma 1996, 82.

⁷⁴ I membri degli Istituti di diritto diocesano erano nel mondo 172.129 nell'anno 1966. I membri degli Istituti di diritto pontificio, nello stesso anno, erano 1.217.566. Cf. ANONIMO, «Statistiche», in G. PELLICIA – G. ROCCA (edd.), *Dizio-*

Testo delle note 75, 76, 77 e 78 alla pagina seguente

– Ha sofferto una forte diminuzione nel numero dei membri⁷⁹ della quale una delle più importanti cause è l'alto numero di abbandoni⁸⁰.

nario degli Istituti di Perfezione, 10, Roma 2003, 815-820. I membri degli IS di diritto pontificio erano 28.986 nel 1995. I membri degli IS di diritto diocesano, invece, 9.429. Cf. M. CARREZ-MARATRAY, «Dati statistici ultimi sugli Istituti di Vita Consacrata Secolari», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 78 (1997) 299-307.

⁷⁵ *L'Annuario Pontificio* 2007 riconosce soltanto 77 IS e 45 SVA di diritto pontificio.

⁷⁶ I dati numerici sono presi dagli rispettivi *Annuario statisticum Ecclesiae* [= *AnSt*] di ogni anno. Nel 2005 gli uomini membri di IVC e SVA di diritto pontificio erano 203.188 (24,49%). Le donne erano 626.559 (75,51%).

⁷⁷ Nel 2005 i membri degli IVC e SVA di diritto pontificio erano 130.414 chierici (tra i quali 1.191 vescovi e 468 diaconi), altri 72.774 uomini (tra i quali 30.565 seminaristi) e 626.559 donne.

⁷⁸ *L'Annuario Pontificio* 2007 indica, in nota nella pagina 1.449, che gli Istituti segnati da * dipendono dalla CEO, quelli segnati da ** dalla Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli [= CEP]. Così risulta che dipendono dalla CEO 35 IR, 1 IS e 1 SVA, dipendono dalla CEP 1 IR e 15 SVA, tutti di uomini, e dipendono dalla CIVCSVA tutti gli altri. Considerando le persone consacrate risulta che 94,53% dipende dalla CIVCSVA, 2,23% dalla CEO e 3,23% dalla CEP. Il numero di membri dipendenti della CEO aumenta, ma è ancora molto basso.

⁷⁹ Nel 1983 c'erano 958.374 membri di IVC e SVA di diritto pontificio. Nel 2005 c'erano 829.747. I dati del 1983 non includevano le monache dei monasteri *sui iuris*, 49.172 nel 2005, né i membri di IS, 20.378 nel 2005. La diminuzione totale di membri è stata di 198.177.

⁸⁰ Nel periodo dal 1983 al 2005 la somma di abbandoni secondo i rispettivi *AnSt* di ogni anno indica 134.496 membri che hanno lasciato gli IVC e SVA di diritto pontificio, tra i quali 9.293 sacerdoti.

- È cresciuto il numero dei membri in Africa⁸¹ ed Asia⁸². È diminuito in America⁸³, in Europa⁸⁴ ed in Oceania⁸⁵. Come conseguenza, dalla decade degli anni 90, in Europa non vive più la maggioranza dei membri degli IVC e SVA di diritto pontificio⁸⁶.
- È diminuito il numero di fratelli⁸⁷, presbiteri⁸⁸, religiose⁸⁹, monache⁹⁰ e membri degli IS⁹¹. È aumentato quello dei seminaristi⁹², diaconi⁹³ e vescovi⁹⁴.
- Si è prodotta una diminuzione numerica di membri nei grandi e classici Istituti e Società, benché siano apparsi nuovi grandi Istituti, specialmente in Asia⁹⁵.

⁸¹ 37.211 nel 1984, 52.140 nel 2004. Incremento del 40,12%.

⁸² 92.157 nel 1984, 153.871 nel 2004. Incremento del 66,97%.

⁸³ 313.229 nel 1984, 251.835 nel 2004. Diminuzione del 19,60%.

⁸⁴ 490.468 nel 1984, 372.252 nel 2004. Diminuzione del 24,10%.

⁸⁵ 18.321 nel 1984, 12.056 nel 2004. Diminuzione del 34,20%.

⁸⁶ Nel 1984 erano il 51,55%, nel 2004 il 44,20%.

⁸⁷ 63.111 nel 1983, 42.209 nel 2005. Diminuzione del 33,12%.

⁸⁸ 148.543 nel 1983, 128.755 nel 2005. Diminuzione del 13,32%.

⁸⁹ 724.688 nel 1983, 557.009 nel 2005. Diminuzione del 23,14%.

⁹⁰ 55.868 nel 1988 (primo anno nel quale lo *AnSt* raccolse dati degli monasteri *sui iuris*), 49.172 nel 2005. Diminuzione del 11,99%.

⁹¹ 26.518 nel 1988 (primo anno nel quale lo *AnSt* raccolse dati degli IS), 20.378 nel 2005. Diminuzione del 23,15%.

⁹² 20.689 nel 1983, 30.565 nel 2005. Incremento del 47,74%.

⁹³ 294 nel 1983, 468 nel 2005. Incremento del 59,18%.

⁹⁴ 1.049 nel 1983, 1.191 nel 2005. Incremento del 13,54%.

⁹⁵ Andrés indica che il numero di *nulla osta* emessi dalla CIVCSVA per l'erezione di nuovi IVC o SVA nelle diocesi è stato di 213 nel periodo 1984-2004, 62 dei quali sono IS. Nello

Gli studi statistici editi sulla vita consacrata presentano nello stesso capitolo, sotto il nome di abbandono, realtà molto differenti come la non rinnovazione delle professioni temporanee, gli indulti di uscita, le dimissioni e la realtà dei consacrati che abbandonano il loro Istituto o Società senza realizzare nessuna mediazione. Questo fatto indica che la diminuzione causata dagli abbandoni è percepita come problematica, ma che le dimissioni attualmente non provocano un'attenzione specifica. È, anche, molto significativo non avere trovato riferimenti al tema della dimissione dei membri nei principali documenti della Chiesa in questo periodo, se eccettuiamo i due Codici.

4.2 I casi di dimissione tra i Piccoli Fratelli di Maria dal 1983 al 2005

In questo Istituto sono avvenuti 18 casi di dimissione dalla promulgazione del CIC fino ad oggi. Si studiano anche i casi in cui la CIVCSVA ha preferito una soluzione diversa alla dimissione⁹⁶. Le osservazioni e i commenti corrispondenti possono essere molto utili per evitare errori simili e possono offrire

steso periodo le approvazioni di nuovi IVC o SVA di diritto pontificio sono state 164, dei quali 23 sono IS. Cf. D.J. ANDRÉS, «El exuberante servicio postcodicial de la CIVCSVA a favor de los consagrados (años 1984-2004)», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 87 (2006) 211-224.

⁹⁶ In tre casi la Santa Sede preferì concedere un indulto di uscita al membro, piuttosto che confermare il decreto di dimissione ed in un altro non è stato confermato il decreto di dimissione dato che c'era un errore commesso nella fase provinciale dell'elaborazione.

idee su come trattare casi del genere. Si studia anche un caso che avrebbe potuto finire in dimissione poiché un Fratello sottoscrisse una dichiarazione pubblicata dalla stampa del suo paese sulla liceità dell'aborto in determinate circostanze.

Esistono altri casi nei quali la corrispondente Provincia ha iniziato il processo di dimissione, o il Provinciale ha fatto le consultazioni per iniziarlo, ma il caso si è risolto quando l'interessato ha sollecitato l'indulto di uscita dietro suggerimento dei Superiori e per evitare la dimissione. Non si studia nessuno di questi casi⁹⁷.

I casi di dimissione *ipso facto* sono sei, dei quali uno è costituito da un membro che ha attentato matrimonio canonico, altri quattro che hanno contratto matrimonio civile (cf. can. 694 §1, 2°) ed un ultimo che è giunto all'abbandono notorio della fede cattolica (cf. can. 694 §1, 1°).

I casi di dimissione obbligatoria sono tre, con decreti di dimissione emessi per concubinato (cf. can. 1395 §1), aborto procurato (cf. can. 1398) e mancanza grave e permanente contro il voto di castità (cf. can. 1395 §1).

I casi di dimissione facoltativa sono otto. Uno per trasgressione abituale degli obblighi della vita consacrata (cf. can. 696 §1), tre per disubbidienza

⁹⁷ Dal 1 ottobre 2002 dieci casi hanno queste caratteristiche. Due corrispondono a situazioni nelle quali l'interessato commette uno dei delitti del can. 1395 §2, ma il Superiore Generale ritenne che la dimissione non era necessaria poiché l'indulto di uscita e il posteriore matrimonio dell'interessato con la ragazza in questione assicurava la correzione del religioso come pure la reintegrazione della giustizia e la riparazione dello scandalo (cf. can. 695 §1).

pertinace (cf. can. 696 §1, in relazione con il can. 1371, 2°) e quattro per assenza illegittima (cf. can. 696 §1, citando il can. 665 §2).

L'unico caso di espulsione immediata riguarda un caso di mancanza grave contro la castità.

JUAN MIGUEL ANAYA TORRES, fms